

(N. 680)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SCELBA)

e dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

di concerto col Ministro del Bilancio

(VANONI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(DE PIETRO)

e col Ministro della Difesa

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1954

---

Concessione al personale statale in attività ed in quiescenza,  
compresi i magistrati, di una anticipazione sui futuri miglioramenti economici.

---

ONOREVOLI SENATORI. — In attesa della definitiva approvazione della legge di delega, attualmente all'esame del Parlamento, e del provvedimento delegato che, sulla base di quanto prevederà la legge predetta, riordinerà, migliorandolo, il sistema retributivo dei dipendenti statali, il Governo, volendo ancora dar prova del vivo desiderio di andare incontro alle necessità più urgenti dei dipendenti statali, ha predisposto il presente disegno di legge con il quale si provvede:

1) ad attribuire, ai personali statali in servizio alla data di entrata in vigore della legge, un acconto sui futuri miglioramenti economici, pari alla metà della tredicesima mensilità netta spettante sulla base della posizione al 1° luglio 1954. Per il personale assunto posteriormente a quest'ultima data, detta anticipazione viene commisurata alla metà di quella spettante al pari grado presente al 1° luglio 1954.

Per quanto riguarda i magistrati, l'anticipazione è determinata in ragione del 30 per cento dello stipendio mensile lordo, escluso qualsiasi altro emolumento, in godimento alla data suddetta.

A favore dei personali che non godono di tredicesima mensilità, l'anticipazione è commisurata ad una mezza mensilità netta del trattamento a titolo di stipendio, paga o retribuzione e di indennità di carovita base, escluse le quote complementari dell'indennità di carovita.

Col presente provvedimento si è ritenuto opportuno estendere a quest'ultimo personale le disposizioni contenute nella legge 10 aprile 1954, n. 85, concessiva del precedente acconto,

onde dar modo al personale stesso di beneficiare di quell'acconto al pari dei restanti dipendenti statali;

2) a dare facoltà agli enti locali ed agli enti di diritto pubblico di estendere al dipendente personale il predetto acconto previsto per gli statali;

3) ad attribuire ai pensionati statali una anticipazione sui futuri miglioramenti economici pari alla metà di una mensilità del trattamento di quiescenza loro spettante, alla data di entrata in vigore della legge, a titolo di pensione e di caroviveri;

4) a dare disposizioni perchè l'anticipazione in questione venga recuperata, in unica soluzione, in sede di conguaglio derivante dall'applicazione del futuro provvedimento di miglioramenti economici.

Per ragioni di speditezza nella liquidazione della stessa anticipazione e per facilitare il successivo conguaglio con i miglioramenti futuri, nello schema in questione è anche previsto l'arrotondamento dell'anticipazione a lire 100 per eccesso.

Il proposto disegno di legge comporta un onere di 20 miliardi che viene fronteggiato con una corrispondente aliquota dell'entrata netta derivante, per l'esercizio finanziario 1954-1955, dal provvedimento concernente l'istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari.

Si confida che il Parlamento voglia approvare d'urgenza l'unito disegno di legge in modo da consentire la corresponsione dell'anticipazione entro il prossimo mese di agosto.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Al personale statale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione è stabilito dalle tabelle contenute negli allegati I a VIII al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, è corrisposta, sui futuri miglioramenti economici che verranno concessi con decorrenza 1° gennaio 1954, una anticipazione, una volta tanto, pari alla metà dell'importo netto della tredicesima mensilità prevista per la posizione di impiego posseduta al 1° luglio 1954.

Per il personale assunto posteriormente al 1° luglio 1954 detta anticipazione è commisurata alla metà di quella spettante ai sensi del precedente comma al personale avente pari grado o qualifica.

L'importo dell'anticipazione di cui ai precedenti commi va arrotondato per eccesso a lire cento.

## Art. 2.

L'anticipazione di cui al precedente articolo è concessa, con gli stessi limiti, condizioni e modalità previsti dall'articolo medesimo, anche ai personali indicati nell'articolo 12 della legge 8 aprile 1952, n. 212, ai quali siano state estese le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

## Art. 3.

Ai personali di cui agli articoli precedenti ai quali non siano state estese le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, l'anticipazione prevista dalla presente legge è corrisposta, fermi i criteri di cui al precedente articolo 1, sulla base di una mezza mensilità netta del trattamento a titolo di stipendio, paga o retribuzione, e di indennità di carovita base, escluse le quote complementari, in godimento al 1° luglio 1954.

Ai personali di cui al precedente comma sono estese le disposizioni contenute nella legge 10 aprile 1954, n. 85, osservando, ai fini della determinazione dell'importo dell'anticipazione, quanto stabilito nel comma medesimo, fermo il riferimento alla posizione d'impiego posseduta al 31 dicembre 1953.

## Art. 4.

Al personale della Magistratura ordinaria, amministrativa, militare e agli Avvocati e Procuratori dello Stato è corrisposta, sui futuri miglioramenti economici che verranno concessi con decorrenza 1° gennaio 1954, una anticipazione, una volta tanto, pari al 30 per cento dello stipendio mensile lordo in godimento al 1° luglio 1954, escluso qualunque altro emolumento.

## Art. 5.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge possono essere estese, in quanto applicabili e con l'osservanza dei limiti, delle condizioni e delle modalità stabilite dagli articoli 18 e 19 della legge 8 aprile 1952, n. 212, al personale degli enti e degli istituti contemplati dagli articoli medesimi.

Al personale di cui al precedente comma si applica il disposto di cui all'articolo 7 della presente legge.

## Art. 6.

A favore di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di pensioni e di assegni indicati nel primo comma dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1953, n. 876, è concessa una anticipazione, una volta tanto, sui futuri miglioramenti economici, pari alla metà di una mensilità del trattamento di quiescenza loro spettante alla data suddetta a titolo di pensione e di caroviveri.

Per la concessione dell'anticipazione di cui al precedente comma si osservano i criteri previsti per la corresponsione della tredicesima mensilità dagli articoli 2, primo comma, 3 e 4 della legge 26 novembre 1953, n. 876.

L'anticipazione di cui al presente articolo è concessa anche ai titolari di pensioni provvisorie accordate in base agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, in sostituzione di pensioni jugoslave. Il pagamento di tali pensioni — limitato al 30 giugno 1953 dall'articolo 24 della legge 8 aprile 1952, n. 212 — è ulteriormente prorogato sino al 30 giugno 1956. Ai titolari di dette pensioni è estesa, a decorrere dal 1° gennaio 1953, la tredicesima mensilità di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 876.

L'importo della anticipazione di cui al presente articolo va arrotondato per eccesso a lire 100.

#### Art. 7.

Le somme corrisposte in base ai precedenti articoli saranno recuperate, in unica soluzione, in sede di prima applicazione del futuro provvedimento di miglioramenti economici.

Al personale che frattanto cesserà dal servizio senza diritto a pensione, detta somma sarà invece trattenuta, in unica soluzione, sulle competenze a qualsiasi titolo allo stesso dovute.

#### Art. 8.

All'onere di lire 20 miliardi risultante per il bilancio dello Stato dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota dell'entrata netta derivante, per l'esercizio finanziario 1954-55, dal provvedimento concernente l'istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dalla applicazione delle presente legge.

#### Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.